



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo della Spezia
Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia

ORDINANZA N° 50/2001

Il Capo del Circondario Marittimo della Spezia:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con regio decreto il 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. in data 15 febbraio 1952 n° 328;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria ordinanza 237/95 in data 8 settembre 1995 relativa alla disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia;
- VISTO** l'annesso alla propria ordinanza 201/95 in data 28/07/95 "regolamento per l'utilizzazione commerciale degli accosti del porto della Spezia";
- VISTO** il Fg. Prot. n° 1441 dell'11 aprile 2001 dell'Autorità Portuale della Spezia;
- RITENUTO** necessario aggiornare talune disposizioni riguardanti le modalità relative all'utilizzazione commerciale degli accosti del Porto della Spezia, di cui all'annesso all'Ordinanza 201/95 in precedenza citata.

ORDINA

ART. 1 - COMUNICAZIONE D'ACCOSTO.-

L'accosto delle navi (che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere) alle calate, alle banchine e l'accesso agli ancoraggi della rada per il compimento di operazioni commerciali è regolato da questa Capitaneria di Porto tramite la propria Sezione Tecnica, con la predisposizione di una specifica "situazione giornaliera".

Per "ora di arrivo" va intesa l'ora di avvistamento secondo le risultanze del registro tenuto dalla sala operativa della Capitaneria di Porto sulla base dei dati comunicati dalla Corporazione dei Piloti, che terranno conto a tal fine del momento in cui la nave raggiunge l'allineamento Torre Scuola - Castello di Lerici, per poi dare fondo o andare direttamente all'accosto. Per le navi che abbiano impedimenti sanitari, per ora di arrivo va intesa quella di ammissione a libera pratica sanitaria.

ART. 2 - ACCOSTI PORTUALI.-

L'armatore, ovvero un suo legale rappresentante, devono informare, per iscritto, questa Capitaneria di porto del previsto arrivo di una

nave, utilizzando l'apposito modulo (allegato 1) debitamente compilato, indicando il terminale o l'accosto cui l'unità è diretta. La predetta informazione deve pervenire alla Sezione Tecnica tra le ore 08.00 e le ore 11.00 nei giorni feriali, con anticipo di massima non superiore a quattro giorni e in nessun caso inferiore a ventiquattro ore dall'ora di previsto arrivo della nave. Per l'inoltro della comunicazione di cui sopra è ammesso l'impiego dei mezzi elettronici di trasmissione di cui dispone la Sezione Tecnica.

L'Autorità Marittima si riserva di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine fissato.

Le "comunicazioni" relative agli accosti situati in banchine/ormeggi non assentite in concessione dovranno essere perfezionate con l'apposizione del bollo.

ART. 3 - COMUNICAZIONI ATTINENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO.-

Le imprese concessionarie di aree demaniali e banchine in ambito portuale (da ora in poi indicati con il termine: "Terminalista") devono comunicare entro le ore 11.00 di ogni giorno lavorativo, alla Sezione Tecnica - con le modalità indicate all'articolo 2 - il programma operativo riferito alle navi destinate ai singoli accosti nei terminali in concessione in arrivo tra le 11.00 e le ore 11.00 del giorno successivo, con indicazione, per ciascuna nave, dell'accosto assegnato e del pescaggio dell'unità (allegato 2). Nella pianificazione dovrà anche essere indicata l'ora prevista di partenza delle navi per consentire una tempestiva programmazione del traffico portuale. Entro le 11.00 di ogni giorno prefestivo, il "Terminalista" dovrà altresì comunicare il programma operativo riferito ai singoli giorni festivi ed al primo giorno successivo ad essi.

ART. 4 - PIANIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI.-

La Sezione Tecnica ogni giorno feriale pianificherà la sequenza delle manovre prendendo in esame le navi in arrivo dalle ore 11.00 alle ore 11.00 del giorno successivo tenendo conto delle programmazioni operative comunicate dai "Terminalisti". Tale programmazione, nei giorni prefestivi, si estenderà fino al successivo giorno lavorativo.

ART. 5 - AREE DESTINATE A NAVI CHE EFFETTUANO LAVORI DI RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE E/O ALLESTIMENTO

Nelle aree destinate a navi che effettuano lavori di riparazione, trasformazione e/o allestimento, ivi compresi i bacini di carenaggio, la Capitaneria di Porto indicherà l'ormeggio come segue:

- a) - *banchine assentite in concessione:*
a semplice richiesta del concessionario

b) - *banchine non assentite in concessione:*

tenendo conto dell'ora di arrivo della nave, di quella dell'uscita dal bacino e del termine delle operazioni commerciali.

L'Autorità Marittima potrà, in relazione a particolari esigenze operative, all'andamento dei lavori e su richiesta delle parti, indicare l'assegnazione di un altro ormeggio a cura e spese della nave a favore della quale è disposto il movimento.

ART. 6 - ORMEGGIO NAVI CISTERNA

Nel porto della Spezia, esclusi il pontile ENEL, il pontile SNAM, gli ormeggi alle boe NATO ed alle boe SPI, non è consentito l'ormeggio di navi cisterna per la movimentazione di prodotti petroliferi e petrolchimici.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di valutare, volta per volta, eventuali richieste di ormeggio di navi cisterna che transitano con prodotti petroliferi/petrolchimici; nel caso in cui l'istanza sia accolta, l'Autorità Marittima assegnerà l'ormeggio ritenuto più idoneo e stabilirà le precauzioni da adottare durante la sosta dell'unità per la prevenzione di eventuali incidenti in relazione al quantitativo ed alla tipologia del carico in transito.

Le navi cisterna vuote, destinate all'ormeggio nell'area delle riparazioni navali per lavori, prima dell'ingresso in porto devono essere in "gas free" attestato da un consulente chimico del porto della Spezia; inoltre, l'armatore o un suo legale rappresentante dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto - Sez. Tecnica - una comunicazione dalla quale risulti la tipologia e la quantità dell'ultimo carico trasportato.

ART. 7 - PRECEDENZE

La nave viene programmata per l'accosto su richiesta del "Terminalista".

Per le navi con esigenze operative analoghe, destinate a banchine asservite a più concessionari, l'ora di arrivo costituisce elemento essenziale di priorità ai fini dell'assegnazione dell'accosto.

Perdono la precedenza stabilita dall'orario di arrivo le navi:

- a) - che non siano state segnalate entro i termini e nei modi su indicati;
- b) - i cui comandanti rifiutino l'accosto indicato dal terminalista;
- c) - i cui comandanti non eseguano la manovra nei tempi stabiliti dal terminalista.

Nel caso in cui una nave ritardi l'effettivo arrivo alla Spezia rispetto all'orario stimato di arrivo comunicato, il terminalista potrà avanzare la richiesta di un nuovo accosto tenendo conto del nuovo orario di arrivo.

Le navi già in porto e provenienti da operazioni commerciali in altri terminali o da lavori di carenaggio e/o riparazione saranno prese in considerazione per il cambiamento dell'accosto secondo l'ora di completamento delle operazioni, ovvero dei lavori eseguiti purché abbiano ottemperato all'invio delle comunicazioni previste dai precedenti articoli e secondo le richieste delle imprese terminaliste presso cui devono andare ad operare.
Eventuali comunicazioni di aggiornamento pervenute oltre i termini stabiliti, ovvero anticipi o ritardi sull'ora di arrivo effettivo rispetto a quella preannunciata, saranno prese in considerazione ai fini della modifica alla pianificazione degli accosti di cui al precedente art. 4.

ART. 8 - OPERATIVITA' DELLE NAVI ALL'ORMEGGIO

La sosta delle navi in banchina è regolata dal "Terminalista" secondo le proprie esigenze operative.

Il "Terminalista", nel richiedere un ordine di successione degli accosti diverso da quello dell'ora di arrivo, se ne assume la relativa responsabilità. Il "terminalista" dovrà comunque rispettare eventuali prescrizioni o limitazioni d'uso imposte dall'atto concessorio.

In caso la banchina sia asservita a più concessionari, fermo restando che l'operatività della nave in corso di scarica/caricazione deve essere continua e non interrotta per qualsiasi motivo, la sosta delle navi, in caso di mancanza di accordo tra gli stessi è regolata come segue:

1. *nave in arrivo all'ormeggio*: obbligo di iniziare subito le operazioni commerciali (carico/scarico) all'atto dell'ormeggio e comunque non oltre le sei ore;
2. *nave in partenza dopo aver terminato le operazioni commerciali*: obbligo di lasciare subito l'ormeggio e comunque non oltre le sei ore dal termine; per l'eventuale attesa di documenti o quant'altro, in caso di indisponibilità dell'ormeggio, la nave deve recarsi in rada nei punti di fonda consentiti.
3. *nave in attesa di ripresa delle operazioni commerciali per termine dell'orario di lavoro del "terminalista"*: le navi che, nell'arco dell'orario 08.00/24.00, rimangono inoperose per più di sei ore alle banchine asservite a più concessionari, possono essere spostate ad altra banchina, se disponibile, o in rada a proprie spese, qualora non vi sia alternativa di ormeggio per le navi che richiedono quella banchina, purché dette navi si impegnino a lasciare l'ormeggio entro la prevista ripresa delle operazioni commerciali da parte della nave che è stata movimentata.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La comunicazione di accosto, con espressa designazione dell'ormeggio richiesto, deve essere presentata dall'armatore o da un

suo legale rappresentante e dalla società terminalista entro i termini di cui agli articoli precedenti.

In caso di disaccordo fra il Comandante ed il "Terminalista" sull'ormeggio assegnato, è preferita la scelta effettuata dal "Terminalista" salvo che ragioni tecniche non vi si oppongano.

In mancanza dell'indicazione dell'accosto, la nave dovrà restare alla fonda in rada nel punto che sarà indicato dall'Autorità Marittima, in relazione alle vigenti disposizioni in materia.

ART. 10 - PARTENZE E MOVIMENTI

a) La partenza delle navi avviene secondo l'ordine predisposto dalla Sez. Tecnica in relazione alle richieste pervenute dall'armatore o da un suo rappresentante per il tramite dei "terminalisti" i quali ne danno tempestiva comunicazione scritta all'Autorità Marittima. I comandanti delle navi devono confermare agli addetti ai servizi portuali (pilotti, rimorchiatori ed ormeggiatori) l'orario di partenza, con almeno un'ora di anticipo, così da permettere una razionale programmazione delle manovre. Nel caso in cui non venga osservato l'orario di partenza programmato, la nave perderà il turno e potrà usufruire dei servizi non appena possibile.

b) L'armatore o un suo legale rappresentante devono comunicare per iscritto e con l'anticipo di almeno ventiquattro ore (quando possibile) la data e l'ora del movimento, indicandone i motivi.

Ricevuta la richiesta scritta da parte del "terminalista", la Capitaneria di Porto provvede a programmare il movimento, in relazione alle esigenze organizzative dei servizi marittimi portuali, alle condizioni meteomarine esistenti, nonché alle esigenze tecniche e di sicurezza.

ART. 11 - SANZIONI

La inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite a norma di Legge.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

La presente Ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 18 Aprile 2001 ed abroga le precedenti disposizioni comunque emanate che siano con essa in contrasto o incompatibili.-

La Spezia 13 APR. 2001

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele GACCAVALE